

La legge regionale entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del "regolamento tecnico" che definirà le modalità attuative e i dettagli tecnici per l'installazione dei dispositivi permanenti.

Da quanto sopra esposto, risulta che, al momento, l'obbligo generale di installare i dispositivi permanenti, seppur vigente, non è ancora operante in quanto non è stato ancora emanato il "regolamento tecnico", ma vige comunque l'obbligo di garantire che tutti i lavori in quota o svolti sulle coperture, anche i più piccoli e brevi, debbano avvenire garantendo adeguate condizioni di sicurezza per gli addetti.

**3.8 Una pubblica amministrazione definisce un importo da destinare per lavori di manutenzione dei propri edifici e interventi di adeguamento di strutture e impianti, cioè opere di diverso tipo ed entità. Indice una gara di appalto per l'affidamento degli interventi ad una ditta in modo da avere un referente per l'esecuzione di tali opere manutentive. Ci saranno casi in cui le opere richiederanno la redazione di un PSC mentre altre, sia per entità sia per tipologia e rischi specifici, no. E' bene precisare che, al momento, i lavori non sono noti, pur sapendo che si potrebbe avere bisogno di rifare una copertura, come di riparare un semplice wc. Di fronte ad una situazione poco definita, la PA in sede di contratto ritiene doveroso allegare e fare sottoscrivere anche il PSC. Al momento della sottoscrizione del contratto non è però ancora chiaro che tipo di opera si prevede di eseguire e quindi non ci sono elementi specifici su cui potere capire se necessario fare un PSC e che contenuti debba avere.**

Se l'oggetto dell'appalto prevede, tra gli altri, lavori edili per i quali è prevedibile la presenza anche non contemporanea di più imprese devono essere nominati, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE). Il CSP, tra gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 91 del D.lgs. 81/08, ha quello della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). In assenza di alcuni elementi di conoscenza dei lavori in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici "contratto aperto", il PSC dovrà essere definito sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e rinvierà ad un secondo momento, preventivo all'inizio dei lavori, la definizione degli aspetti operativi e organizzativi.

**3.9 Quali documenti devono essere pretesi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale di un'impresa straniera incaricata di eseguire opere in un cantiere sul territorio nazionale?**

Per le imprese straniere extra comunitarie sono gli stessi previsti per le aziende italiane dall'Allegato XVII e dall'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08.

Circa la verifica della regolarità contributiva ci si può riferire all'interpello n. 6/09 del 6.2.2009 e al vademecum del Ministero del lavoro del novembre 2010 sul "distacco dei lavoratori nell'Unione Europea".

Per la documentazione tecnica specifica, ad esempio :

- Pos, Pimus, Duvri, verifiche su attrezzature e impianti, ecc.

- per rischi non considerati nella valutazione generale, e conseguente formazione specifica e sorveglianza sanitaria
  - ed in generale per aspetti non oggetto di norme nel paese d'origine, oppure non presenti fra le attività effettuate dall'impresa nel paese d'origine oppure ancora per rischi riferibili ad attività effettuate solamente in Italia
- va fatto riferimento alle norme italiane e quindi vanno redatti i documenti o le integrazioni necessarie.

Circa la documentazione «tecnica» si ritiene che per gli aspetti generali in merito alla valutazione dei rischi, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria è possibile che le imprese comunitarie dispongano della documentazione redatta secondo le norme del loro paese (ovviamente tradotte in italiano).

### **3.10 In uno stabile di cinque unità abitative di proprietà di quattro individui devono essere tinteggiate le facciate, a tale riguardo i proprietari intendono fare installare un ponteggio perimetrale e procedere autonomamente alla tinteggiatura. Quali sono gli obblighi a loro carico stabiliti dal D.lgs. 81/08 nel caso essi operino sul ponteggio singolarmente o in cooperazione tra loro?**

Normalmente un proprietario o un conduttore che decide di tinteggiare autonomamente la casa in cui vive non è soggetto agli obblighi del D.lgs. 81/08. Nel caso prospettato, al contrario, ognuno dei 4 proprietari svolgerebbe in proprio una parte dei lavori e affiderebbe agli altri tre l'esecuzione della parte rimanente. Pertanto, si ritiene che ciascuno dei soggetti coinvolti nell'affidare a terzi una parte dei lavori dovrebbe verificarne i requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art 90 del D.lgs. 81/08. Sintetizzando, per quanto riguarda l'esecuzione singola si potrebbe configurare la prestazione di un lavoratore autonomo con gli obblighi dell'art. 21, mentre nel caso di «cooperazione» ci avvicineremmo ad una situazione di società di fatto.

### **3.11 Qual è la differenza tra DUVRI e POS?**

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è previsto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavoro committente in relazione a lavori in appalto e subappalto.

Il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli articoli 89 e 96 del D.lgs.81/08, contiene la valutazione dei rischi del singolo cantiere edile e deve essere redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

### **3.12 In un cantiere di allestimento fieristico in cui il Committente non predispone alcun documento di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI) e non richiede alle ditte esecutrici i documenti o il Piano Operativo, si può ritenere idoneo il comportamento dell'impresa affidataria (avente uno o più sub-appaltatori) che comunque applica quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 81/08?**

L'impresa affidataria risponde dei propri obblighi e non delle eventuali responsabilità del committente, ma occorre tenere conto che la mancata predisposizione dei documenti di coordinamento da parte del committente può avere riflessi importanti sulla sicurezza delle imprese affidatarie e sub affidatarie. Pertanto, l'impresa